



## Il Presidente

Alla c.a.  
*omissis*  
n.q. Data Protection Officer

### Fasc. ANAC n. 2617/2022

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti in merito alla sussistenza di obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 concernenti l'incarico di Data Protection Officer (Rif. note prot. n. 38453 del 19/05/2022 e prot. n. 33094 del 3/05/2022) - Riscontro.

Con le note in oggetto, è stato richiesto un chiarimento in merito agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 concernenti l'incarico di Data Protection Officer (di seguito, DPO/RPD) svolto presso un ente pubblico economico, con particolare riferimento alla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del curriculum dell'interessato.

La questione prospettata pone, in via preliminare, la necessità di richiamare le indicazioni già fornite dall'Autorità sull'applicazione della normativa in materia di trasparenza agli enti pubblici economici tenuti - unitamente agli altri soggetti indicati dall'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (cui rinvia la l. 190/2012) - agli obblighi di pubblicazione relativi sia all'organizzazione sia all'attività svolta, previsti per le pp.aa., secondo un criterio di compatibilità (sul punto, cfr. Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017).

Ciò premesso, in relazione al quesito posto occorre rappresentare che il Garante Privacy si è espresso di recente sulla figura del Responsabile della Protezione dei dati in ambito pubblico, con il "*Documento di designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*", allegato al provvedimento del 29 aprile 2021 n. 186, al quale si rinvia per ogni opportuno approfondimento.

Il Garante in tale occasione ha fornito chiarimenti agli interrogativi di maggior rilievo posti all'Autorità sul tema, recependo le indicazioni già espresse con le "Faq" sul RPD nel 2017, che comunque sono rimaste autonomamente reperibili. Nella Faq n. 8 il Garante aveva già chiarito come: «*il RPD scelto all'interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione (ad es. lettera d'incarico), mentre quello scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto (cfr. art. 37, par. 6 del RGPD, ove si fa riferimento al "contratto di servizi). Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno contenere la designazione del RPD e indicare espressamente i compiti ad esso attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento*».

Pertanto, in linea con detta impostazione, il Garante nel citato Documento ha confermato e ulteriormente precisato che: «*Nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità interna all'ente, occorre formalizzare un apposito atto di designazione al "Responsabile per la protezione dei dati"; in caso, invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione potrà costituire parte integrante dell'apposito contratto di servizi (ad esempio, come suo allegato) [...]. Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto utilizzato, è necessario che nello stesso sia individuata, in maniera inequivocabile, la persona fisica o giuridica che opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità (o i dati societari, in caso di persona giuridica), i compiti e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare/responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. L'eventuale assegnazione nel tempo di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente previsti nell'atto di designazione, dovrà comportare la*



*modifica e/o l'integrazione dello stesso o delle clausole contrattuali. Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del Regolamento, anche mediante rinvio agli esiti delle procedure di selezione».*

Ed ancora, con riferimento ai profili relativi alla pubblicazione e comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del RPD, il Garante ha ribadito che ciascun soggetto che designa un RPD è tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 37, par. 7, del Regolamento, ovvero pubblicazione e comunicazione all'Autorità dei dati di contatto del soggetto in questione. Per quanto concerne la pubblicazione, il Garante ha precisato che: *«questa dovrà essere effettuata sul sito web dell'amministrazione, all'interno di una sezione facilmente riconoscibile dall'utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell'ambito della sezione dedicata all'organigramma dell'ente ed ai relativi contatti. Non è necessario che, tra i dati oggetto di pubblicazione, vi sia anche il nominativo del RPD, non essendo questa informazione indispensabile a fini di contatto da parte di chiunque sia interessato: al contrario, risulta imprescindibile che tra i dati di contatto vi sia quantomeno un indirizzo di posta elettronica (sicuramente ordinaria, eventualmente integrata con un indirizzo PEC). A proposito dell'indirizzo di posta elettronica, si invitano le amministrazioni a rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell'Autorità, una casella "istituzionale" ad hoc attribuita specificamente al solo RPD, evitando l'utilizzo di caselle che siano direttamente espressione del titolare del trattamento (ad esempio, perché richiamano l'amministrazione, la "segreteria" o il "protocollo"). Invero, perché sia effettivamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni (come richiesto dal cons. 97 del Regolamento), sarebbe opportuno che il RPD venisse contattato attraverso canali che riconducano direttamente a lui, senza l'intermediazione di uffici facenti capo al titolare».*

A ciò si aggiunga, per completezza, che anche l'ANAC ha fornito indicazioni sull'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali e sull'applicazione del principio di rotazione con la Delibera n. 421 del 13 maggio 2020, tra l'altro richiamata dal Garante nel Documento sopra citato.

L'Autorità in tale occasione ha avuto modo di chiarire che: *«L'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto».*

Detta impostazione – e quindi il ricondurre l'affidamento dell'incarico di DPO a soggetti esterni nell'ambito di un appalto di servizio – induce a ritenere applicabili nel caso di specie gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Ciò in considerazione del fatto che – come già indicato dall'Autorità con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i consulenti e collaboratori di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013: *«Qualora, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"»* (cfr. Faq. in materia di trasparenza art. 15 - n. 18).

In analogia a quanto previsto nell'ipotesi sopra illustrata, anche nel caso di incarichi conferiti all'esterno per la gestione del servizio di protezione dei dati personali, l'amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate – come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 – bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.

Ciò posto, per gli incarichi di Responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ed inquadrabili quali appalto di servizi – e non consulenze professionali – si



ritengono pertanto operanti gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 50/2016. L'ente sarà quindi tenuto a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti". In questo caso sarà necessario anche pubblicare la delibera di conferimento dell'incarico nel quale è indicato il relativo compenso.

In ogni caso, cioè prescindendo dalla tipologia di affidamento prescelta dall'amministrazione (atto di designazione o contratto di servizi ove si tratti rispettivamente di soggetto interno o interno alla stessa), si ritiene anche di poter confermare la sussistenza degli ulteriori obblighi, indicati dal Garante della Privacy nel Documento del 29 aprile 2021, che attengono:

- alla pubblicazione sul sito *web* dell'ente, all'interno di una sezione facilmente riconoscibile dall'utente e accessibile già dalla *homepage*, oltre che nell'ambito della sezione dedicata all'organigramma dell'ente ed ai relativi contatti, quantomeno di un indirizzo di posta elettronica ordinaria, eventualmente integrata con un indirizzo PEC.

Ne consegue che nessuna disposizione di cui al d.lgs. 33 del 2013 prevede, allo stato, la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del curriculum del soggetto affidatario dell'incarico di DPO.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 giugno 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente